

Lo prevede il decreto legge correttivo dei conti pubblici. Si allunga la vita del meccanismo

Split payment, il perimetro applicativo si estende a catena

Pagine a cura
di FRANCO RICCA

Lo split payment dell'Iva conquista spazio e tempo. Dal prossimo 1° luglio, il meccanismo speciale di assolvimento dell'imposta, introdotto temporaneamente sulle forniture alla pubblica amministrazione, amplierà il perimetro soggettivo con un'estensione «a catena». Saranno infatti coinvolti tutti i soggetti rientranti nel bilancio pubblico consolidato, le società controllate dalle amministrazioni centrali dello stato o dagli enti pubblici territoriali, le società controllate dalle predette società e le principali società quotate. Il meccanismo si applicherà anche alle prestazioni di servizi professionali sottoposte alla ritenuta d'acconto, sinora escluse.

Le novità, contenute nella manovra correttiva dei conti pubblici, postulano ovviamente l'allungamento della vita dello split payment, che infatti non andrà in soffitta il 31 dicembre 2017, come stabilito nella decisione del consiglio dell'Unione europea n. 2015/1401 del 14 luglio 2015, ma si applicherà fino alla scadenza che sarà fissata dalla nuova autorizzazione richiesta al consiglio.

Come cambia il perimetro applicativo. In base all'originaria formulazione del comma 1 dell'art. 17-ter del dpr 633/72, il meccanismo della scissione dei pagamenti (o split payment), secondo cui l'Iva addebitata in fattura dal fornitore è versata dal cliente direttamente all'erario anziché al fornitore, si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello stato, degli organi dello stato, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del dlgs n. 267/2000, delle camere di commercio, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza. Il comma 2 esclude dal meccanismo speciale i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Per effetto delle modifiche e integrazioni apportate alla norma dal recente dl, il meccanismo speciale, a decorrere dalle operazioni fatturate dal 1° luglio 2017, si applicherà alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti:

1. della pubblica amministrazione, come definita

dall'art. 1, comma 2 della legge n. 196/2009. Tale definizione comprende tutti i soggetti inseriti nel conto economico consolidato, secondo l'elenco pubblicato dall'Istat, da ultimo nella G.U. n. 229 del 30 settembre 2016, comprese le autorità indipendenti e, in ogni caso, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del dlgs n. 165/2001 (ossia tutte le amministrazioni dello stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Aran, le agenzie di cui al dlgs n. 300/1999 e il Coni). In sostanza, l'intera platea dei soggetti già individuati come destinatari della fattura elettronica obbligatoria;

2. delle società controllate, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, nn. 1) e 2) del codice civile, direttamente dalla presidenza del consiglio dei ministri e dai ministri; è rilevante il controllo derivante dalla disponibilità della maggioranza dei voti o dalla disponibilità di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3. delle società controllate, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), c.c., direttamente da regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni; in questo caso rileva solo il controllo derivante dalla maggioranza dei voti;

4. delle società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), c.c., dalle società di cui ai precedenti punti 2 e 3, anche nel caso in cui le controllanti rientrino nel perimetro dei soggetti pubblici agli effetti del bilancio consolidato oppure fra le società di cui al successivo punto 5;

5. delle società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della

borsa; il ministro dell'economia ha però facoltà di individuare, con proprio decreto, un indice alternativo.

Non sarà facile per i fornitori districarsi nelle scatole cinesi che compongono il nuovo perimetro applicativo dello split payment. La prima versione del dl prevedeva al riguardo che fosse un decreto ministeriale a occuparsi di questo compito, individuando i soggetti interessati, ma la previsione non è stata confermata nel testo finale. In ogni caso, i fornitori dovranno poter contare sulle indicazioni ricevute dai loro clienti: in tal senso già la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 1/2015, secondo cui, in caso di incertezza, è sufficiente attenersi, appunto, alle indicazioni ricevute dai cessionari/committenti, i quali possiedono tutti gli elementi per valutare le proprie caratteristiche soggettive in relazione alle disposizioni dell'art. 17-ter.

Un'ulteriore estensione del meccanismo, questa volta dal «lato fornitori», deriva dall'abrogazione del comma 2 dell'art. 17-ter, che esclude(va) dallo split payment i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito: di conseguenza, anche le prestazioni in esame, rese nei confronti dei soggetti elencati nei commi 1 e 1-bis dell'art. 17-ter, dal 1° luglio rientreranno nel meccanismo speciale.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, con un decreto del ministro dell'economia saranno emanate le disposizioni di attuazione.

